

Mercoledì, 5 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 6942 del 25 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con conseguente espulsione dal territorio nazionale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Savarese, con domicilio eletto presso Roberto Savarese in Roma, corso Trieste, 16;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

RIGETTO ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO CON CONSEGUENTE ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. ***** impugna il decreto della Questura di Roma del 13.10.2010 con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in considerazione di alcune sentenze di condanna ritenute ostative al conseguimento del titolo autorizzatorio alla permanenza sul territorio nazionale.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co. 7 bis e dell'art. 4 co. 3, nonché dell'art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98. Eccesso di potere per insufficienza ed irrazionalità della motivazione e per difetto dei presupposti di fatto, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ovvero omessa dimostrazione di sussistenza dei presupposti necessari;

2) Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90;

Si è costituita in giudizio resiste l'Amministrazione intimata depositando un rapporto informativo corredato dalle risultanze dell'istruttoria.

Con ordinanza n. 1804 del 12.5.2011 l'istanza di sospensiva è stata respinta; detta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1052 del 17.9.2011.

Con memoria depositata in vista dell'udienza di merito il ricorrente ha ulteriormente approfondito le proprie deduzioni insistendo sulla natura non ostativa dei reati commessi ed in particolare contestando il giudizio di pericolosità sociale riportato.

All'udienza pubblica del 24.11.2011 la causa è trattenuta in decisione.

Si impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato indicato in epigrafe.

A suo favore il ricorrente invoca un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 286/98 non potrebbe essere data un'interpretazione diversa rispetto a quella suggerita dalla collocazione sistematica della disposizione in esame- contemplata appunto nel titolo "Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" - e per conseguenza tale disposizione - che attribuisce valenza preclusiva del rilascio /rinnovo del permesso di soggiorno alle condanne con provvedimento irrevocabile per i reati contro il diritto d'autore o per violazione dagli art. 473 e 474 c.p., - sia applica solo in relazione al permesso per lavoro autonomo; tale automatismo non sarebbe invece applicabile nel caso in cui l'interessato sia in possesso di permesso di lavoro subordinato - che pertanto non sarebbe ritirabile - oppure nel caso in cui l'interessato, nel chiedere il rinnovo del permesso per lavoro autonomo ne domandi la conversione in permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato, essendo invece, in tutti questi casi, necessaria la valutazione, caso per caso, della complessiva posizione dell'istante.

In tale ottica viene attribuita valenza innovativa alla riformulazione, operata dal legislatore proprio per evitare simili disparità di trattamento, dell'art. 4, comma 3 del d.lvo n. 286/98, che ha inserito la norma in contestazione in più appropriata collocazione sistematica (all'interno del Titolo II concernente le "Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno") ed in tal modo ha generalizzato, con norma avente valore innovativo, la previsione dell'automatismo preclusivo indipendentemente dalla tipologia di permesso di soggiorno, sancendo espressamente che "impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale."

L'irragionevolezza della disparità di trattamento tra l'ipotesi della richiesta di rilascio/rinnovo a titolo di lavoro autonomo o subordinato, era d'altronde già stata evidenziata da questa sezione (vedi sentenza T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 marzo 2007, n. 2237) sottolineando che l'intento perseguito dal legislatore ("impedire che lo straniero si dedichi a tempo pieno ad una attività illecita dalla quale egli tragga, almeno in via prevalente, se non esclusiva, i propri mezzi di sostentamento favorendo il propagarsi dell'attività criminale di chi gli fornisce la merce contraffatta. In proposito va previamente rilevato che la pericolosità sociale dei comportamenti stessi va ricercata oltre che negli effetti sopra delineati anche nella idoneità dell'attività commerciale illecita a veicolare sul libero mercato prodotti provenienti da organizzazioni criminali le quali ampliano in tal modo il loro giro di affari illegali") rendeva ininfluenza la tipologia del titolo per cui il permesso veniva richiesto.

Il legislatore, pertanto, mediante l'appropriata ricollocazione della norma in esame ha ovviato alle storture applicative della stessa, che, siccome formulata, anziché produrre l'effetto sperato (cioè quello di diminuire il fenomeno colpendo indirettamente le organizzazioni alla base di esso, evidenziato dalla Sezione con la richiamata sentenza), ha invece colpito solo gli "ultimi anelli della catena" consentendo invece a quelli più accorti o meglio consigliati, a sfruttare il "vuoto normativo" sopra rilevato

semplicemente chiedendo il rinnovo del titolo autorizzatorio per lavoro subordinato (o la sua conversione a tale titolo) anziché a titolo di lavoro autonomo, ed in tal modo a godere di una sorta di “immunità” dalle gravi conseguenze previste dalla disposizione in esame solo grazie ad un mero atto di volontà dell’interessato (appunto in dipendenza della scelta di un titolo piuttosto che di un altro).

Il ricorrente invoca, inoltre, a suo favorevole quella giurisprudenza che ha escluso – in applicazione del principio di irretroattività delle leggi penali alla materia in esame – l’applicabilità della disposizione novellata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 ai precedenti penali risalenti a data anteriore alla sua entrata in vigore. La Sezione, inizialmente, aveva invece aderito - con riferimento ai reati contemplati dalla legge n. 189/2002 - all’orientamento opposto, secondo cui non viene in questione il richiamato divieto di retroattività in quanto l’effetto preclusivo del rilascio del permesso di soggiorno dei reati in questione non è contemplato quale “effetto penale” ovvero come “sanzione accessoria” della condanna, bensì come requisito (negativo) prescritto per la concessione di un titolo autorizzatorio (permesso di soggiorno) avente durata limitata nel tempo (biennale) – di cui l’istante dovesse dimostrare di essere in possesso “attualmente” per conseguire il titolo in questione – unitamente agli altri requisiti prescritti dal legislatore in maniera più o meno restrittiva - e la cui sussistenza deve essere valutata dalla PA alla luce del principio dell’attualità dell’interesse pubblico perseguito e cioè con applicazione della disciplina (dei presupposti) in vigore al momento dell’adozione dell’atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 dicembre 2008 , n. 10899)

Il Consiglio di Stato con autorevoli sentenze ha condiviso, in linea di principio, la tesi che una norma che attribuisca valenza preclusiva alle sentenze di condanna per determinati reati trova applicazione anche con riferimento ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con la precisazione, tuttavia, che, nel caso in cui i reati siano risalenti nel tempo e, nonostante ciò, la PA abbia una o più volte rinnovato il titolo autorizzatorio senza contestare all’interessato l’esistenza di tali reati ostativi, allora a questi l’Amministrazione non può attribuire automatica valenza preclusiva all’ulteriore rinnovo, ma dovrà, effettuare, al fine di negare il rilascio del titolo autorizzatorio, una valutazione complessiva della posizione dell’istante “che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante” ai sensi dell’art. 5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 (da ultimo, Sezione Terza, n. [6287 del 28.11.2011](#); n. [5420 del 3.10.2011](#)).

Al riguardo va rilevato che in tale prospettiva il Consiglio di Stato ha progressivamente sempre più ampliato la portata applicativa dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98, (da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. [6287 del 28.11.2011](#); n. [5420 del 3.10.2011](#); VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008 e sez. VI, 2.3.2011 , [n. 1308](#); sez. VI, 18 settembre 2009 , [n. 5624](#)), valorizzando elementi favorevoli, anche se intervenuti successivamente all’adozione dell’atto impugnato, in una prospettiva di tutela sempre più avanzata della situazione giuridica dell’istante che appare sostanzialmente assimilabile più ad una posizione di diritto soggettivo che di interesse legittimo.

Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie in esame, la PA non avrebbe potuto fondare il rigetto dell’istanza del ricorrente sulla sola base dell’automatismo preclusivo relativo alla sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 26 d.lvo n. 286/98, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello stesso.

Peraltro in tale prospettiva l’atto impugnato non si limita sul solo richiamo delle condanne del ricorrente per i reati di cui all’art. 26 co. 7-bis del d.lvo n. 286/98, (decreto penale di condanna in data 16.11.2005, irrevocabile in data 10.5.2006, per la violazione dell’art. 648, 2° comma, c.p. e dell’art. 474 c.p.), ma poggia altresì sugli ulteriori reati relativi alla violazione di norme sull’IVA di cui all’art. 1 del DPR 26/10/1972 n. 633 e della normativa doganale (art. 282 lett. d del DPR 23/01/1973 n. 43 per l’asportazione di merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento), nonché alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p., al reato di cui alla Legge 7 febbraio 1992. n. 150. ed infine al reato di cui all’art. 2 lett a) concernente la

violazione delle norme sul commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Tale valutazione, tuttavia, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90, in modo di consentire al ricorrente di rappresentare, nella naturale sede procedimentale, quelle contestazioni in merito alla rilevanza di tali circostanze (formulate nelle osservazioni esposte nella memoria di replica depositata in vista dell'udienza) nonché di rappresentare ogni altro elemento di giudizio in merito all'inserimento socio-lavorativo ed al radicamento dell'interessato e del suo nucleo familiare nel Paese.

In definitiva il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura sopra esaminato, e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rideterminazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, riavviando il procedimento come sopra dall'omessa fase partecipativa.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) **accoglie** il ricorso in esame e per l'effetto annulla l'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 24 novembre 2011 e 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 25 Luglio 2012



News



Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29 agosto e il ...

[Leggi tutto »](#)

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di origine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve, perchè pare che...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati specificati i ...

[Leggi tutto »](#)

[Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati](#)

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori stranieri non ...

[Leggi tutto »](#)

[Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla Siria](#)

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)

- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891